AZIENDA SPECIALE

MULTISERVIZI SENAGO

# Regolamento
# Contratti sotto soglia

**AGGIORNATO CON APPROVAZIONE DEL C.D.A. NELLA SEDUTA DEL 15/11/2022**

## Art. 1 – Oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione da parte dell'Azienda Speciale Multiservizi Senago (da ora: l'Azienda Speciale) di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

1.2 Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

## Art. 2 – Attività negoziale

2.1 I contratti sono firmati digitalmente dal Presidente, o, su sua delega ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, dal Direttore Generale.

2.2 È possibile l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. oppure l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione nonché l'approvvigionamento mediante le convenzioni concluse dalla centrale regionale Aria s.p.a.

2.3 L'Azienda Speciale assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa vigente e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33, nel rispetto delle indicazioni e dei tempi contenuti nel PTPC dell'Autorità, informandone il RPCT.

2.4 La gestione delle procedure di affidamento e il controllo sull'esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento sono adeguati alle indicazioni contenute nel PTPC dell'Azienda Speciale e ai relativi allegati.

## Art. 3 - Determina a contrarre

3.1. La determina a contrarre è l'atto con cui l'Azienda Speciale espone le ragioni che la inducono ad aderire ad una convenzione (Consip s.p.a. o Aria s.p.a.) o a svolgere una determinata procedura, tra quelle consentite dalla normativa vigente, per l'individuazione del contraente.

3.2 La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre che contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto;

c) l'ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l'esecuzione del contratto;

d) le modalità di scelta del contraente.

3.3 Il contenuto della determina a contrarre può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro o comunque in ogni fattispecie di affidamento diretto.

## Art. 4 - Programmazione e formalizzazione del procedimento di acquisto

4.1. L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si svolge, ai sensi dell'art. 21, co. 6, del Codice dei contratti pubblici, sulla base del programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, adottato dal Direttore Generale, in base alle esigenze manifestate, entro il 31 Ottobre di ogni anno, dai singoli Uffici.

4.2. Gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro non sono soggetti a programmazione.

4.3. I singoli direttori delle farmacie devono trasmettere al Direttore Generale:

4.3.1. l'elenco dei beni e servizi di importo superiore a Euro 40.000, entro il 30 Settembre di ogni anno, ai fini dell'inserimento nella programmazione degli acquisti;

4.3.2. le specifiche richieste di acquisto di importo compreso tra 5.000 e 40.000 Euro;

4.3.3. l'elenco degli acquisti di importo inferiore ad Euro 5.000, con cadenza mensile.

## Art. 5. Acquisto dei prodotti per l'approvvigionamento delle farmacie

5.1 Fermi gli obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli operatori economici, cd. Grossisti, l'Azienda Speciale stipula appositi contratti quadro, anche mediante lo scambio di corrispondenza in formato elettronico, per l'approvvigionamento diretto presso le case farmaceutiche produttrici, senza pubblicazione di bando alcuno, in ragione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative; più nel dettaglio, la frequente necessità di commercializzare prodotti brevettati o distribuiti a particolari condizioni economiche oppure richiesti della generalità dei consumatori a cui sono rivenduti i prodotti escludono la presenza di soluzioni alternative ragionevoli nel mercato di riferimento.

5.2. In esecuzione dei contratti di cui al precedente punto 5.1, il Direttore della farmacia può formulare gli specifici ordini di acquisito, eventualmente negoziando sconti o promozioni legate alle specifiche quantità di acquisto.

5.3. Su richiesta, il Direttore della farmacia trasmette una relazione nella quale sono indicati:

a) le ragioni sociali dei fornitori che hanno evaso ordini per almeno 5.000 Euro e l'importo complessivo affidato;
b) gli sconti negoziati;
c) le eventuali promozioni attivate;
d) l'andamento economico-finanziario delle farmacie.

## Art. 6 - Procedura di selezione del contraente

6.1 L'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto degli atti di programmazione, può avvenire con procedura negoziata, secondo le disposizioni dell'art. 36 del

Codice.

6.2 Il RUP elabora gli atti di gara e, in caso di procedura negoziata, individua gli operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'iscrizione nei suddetti elenchi sarà costantemente possibile previa richiesta e autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice (rispetto ai quali l'Azienda si riserva l'effettuazione di controlli a campione)

6.3 Gli affidamenti diretti, nelle ipotesi in cui siano consentiti dalla normativa vigente, sono disposti dal Presidente o dal Direttore Generale per le soglie di importo a lui delegate, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

6.4 Qualora si proceda alla richiesta di preventivi da parte di una pluralità di operatori economici, l'Azienda Speciale garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. La richiesta di preventivo d'offerta all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivata, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato, all'affidabilità dell'operatore economico, al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento.

6.5 Una volta acquisiti i preventivi, il RUP dispone l'affidamento in favore del fornitore prescelto, senza necessità di adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata (es. congruità del prezzo rispetto alla prestazione, eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, rispetto del principio di rotazione). In ogni caso provvede alla pubblicazione sul sito aziendale dell'esito dell'affidamento diretto.

6.6 Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

6.7 Rimane in ogni caso fermo il potere di ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate indicate al presente articolo, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

## Art. 7 – Requisiti di ordine generale

7. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

## Art. 8 Polizza di assicurazione per responsabilità civile

8. L'Azienda Speciale può richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per responsabilità civile.

## Art. 9 – Penalità

9.1.In caso di inadempimenti contrattuali dell'appaltatore, si applicano le penalità previste dal contratto.

9.2. Il Direttore Generale è competente a valutare la proposta del RUP, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove presenti, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.

9.3. Le penali sono applicate dal RUP, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni 5 (cinque) per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.

9.4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dal contratto

9.5. In ogni caso, le penali sono comminate avuto riguardo all'entità delle conseguenze delle inadempienze o dei ritardi e comunque, sono proporzionali all'importo complessivo del contratto, in modo da non superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

## Art. 10 - Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe

10.1. E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dell'esecuzione, o dal RUP se assente, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni.

10.2. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.

10.3. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento. E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.

10.4 Alla scadenza del termine contrattuale l'Azienda Speciale ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto e previa esplicitazione di tale facoltà negli originari atti di gara, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

## Art. 11 – Subappalto

11.1. Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori ad essi affidati dall'Azienda speciale. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

11.2. Il subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Azienda Speciale, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.

11.3. Il contraente principale e il subappaltatore sono in ogni caso responsabili in solido nei confronti dell'Azienda speciale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

**Art. 12 - Recesso unilaterale e risoluzione del contratto**

12.1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice.

12.2. Il Direttore Generale dell'Azienda Speciale, in coordinamento con il RUP, è competente in merito alla risoluzione del contratto d'appalto.

**Art. 13 - Validità ed efficacia del Regolamento**

13.1 Il presente Regolamento assume efficacia con l'approvazione da parte del CDA e ha validità fino a ulteriore eventuale modifica, salvo il contrasto con sopravvenute norme di legge che prevarranno su di esso.

13.2 Il Regolamento è pubblicato sul profilo di committente.

**Art. 14 – Rinvio**

14.1 Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti, di cui al Codice, in quanto applicabile e la relativa disciplina attuativa.

**Art. 15 - Entrata in vigore – Norma transitoria**

15.1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Azienda speciale.